

Codice A1816B

D.D. 3 ottobre 2024, n. 2044

Demanio idrico fluviale. Pratica demaniale CNTG800 - Concessione demaniale breve per taglio piante su pertinenze demaniali in sponda destra e sinistra del Fiume Stura di Demonte e in sponda sinistra del Fiume Tanaro nel Comune di Cherasco (CN) - Richiedente: Società Bogetti Sergio & C. S.N.C. - Cherasco (CN).



ATTO DD 2044/A1816B/2024

DEL 03/10/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Demanio idrico fluviale. Pratica demaniale CNTG800 - Concessione demaniale breve per taglio piante su pertinenze demaniali in sponda destra e sinistra del Fiume Stura di Demonte e in sponda sinistra del Fiume Tanaro nel Comune di Cherasco (CN) – Richiedente: Società Bogetti Sergio & C. S.N.C. - Cherasco (CN)

Premesso che:

- in data 09/07/2024, con nota prot. n. 33887/A1816B, il richiedente Sig. Sergio Bogetti legale rappresentante della Società Bogetti Sergio & C. S.N.C. con sede in Cherasco (CN) - (P.IVA 1905630040), ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione demaniale breve per il taglio piante su pertinenze demaniali in sponda destra e sinistra del Fiume Stura di Demonte e in sponda sinistra del Fiume Tanaro nel Comune di Cherasco (CN) per una superficie totale di 6,22 Ha;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del tecnico Dott. For. Simona Dutto (iscritta all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Cuneo) (file: *Relazione tecnica illustrativa_compressed_signed.pdf*, *allegati cartografici_compressed_signed.pdf*), in base ai quali sono descritti i lavori in questione, soggetti al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. ed al Regolamento Regionale 16 dicembre 2022 n. 10/R, consistenti nei seguenti interventi selvicolturali:

- entro i 10 m dai cigli di sponda, taglio manutentivo con eliminazione delle piante inclinate/instabili che potrebbero, cadendo, determinare problemi al regolare deflusso delle acque e la conservazione dei soggetti più stabili (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento Regionale n.8/2011), con rilascio di copertura non inferiore al 20%;
- oltre i 10 m dai cigli di sponda, taglio intercalare/diradamento (ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Regionale n.8/2011), con rilascio di almeno 90 mc/ha.

Tali interventi di taglio verranno eseguiti in tre aree di pertinenza demaniale non confinanti:

- area 1 localizzata sulla sponda destra del Fiume Stura di Demonte con una superficie complessiva

di 3,45 Ha in corrispondenza del Foglio 91 del C.T. del Comune di Cherasco (Autorità idraulica AIPo);

- area 2 localizzata sulla sponda sinistra del Fiume Stura di Demonte con una superficie complessiva di 1,63 Ha in corrispondenza dei Fogli 91 e 92 del C.T. del Comune di Cherasco (Autorità idraulica Settore Tecnico Regionale Cuneo per la porzione a monte del ponte ferroviario - Autorità idraulica AIPo per la porzione a valle del ponte ferroviario);
- area 3 localizzata sulla sponda sinistra del Fiume Tanaro con una superficie complessiva di 1,14 Ha in corrispondenza dei Fogli 90 e 87 del C.T. del Comune di Cherasco (Autorità idraulica AIPo).

- il taglio della vegetazione ripariale è regolato dal regolamento forestale della Regione Piemonte approvato con D.P.G.R. n. 8/R del 08/12/2011 (di seguito “regolamento forestale”) e che gli interventi di taglio richiesti in concessione rientrano nell’applicazione degli artt. 37 e 37bis del medesimo regolamento;

Dato atto che con nota prot. n. 35281/A1816B del 18/07/2024 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Considerato che:

- l’avviso di presentazione dell’istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Cherasco (pubblicazione n. 1218/2024 dal 18/07/2024 al 02/08/2024) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta oltre a non essere pervenute domande concorrenti come comunicato dal Comune con nota pervenuta al ns. prot. n. 39877/A1816B del 21/08/2024;

- è stata effettuata visita in sopralluogo in data 26/08/2024 da parte di funzionario incaricato del Settore Tecnico regionale – Cuneo, al fine di verificare lo stato dei luoghi constatando che l’uso dell’area per taglio piante in oggetto può ritenersi ammissibile. In tale sede, constatando la presenza di un cumulo di piante divelte in prossimità della pila del ponte ferroviario, si è richiesto al proponente di intervenire rimuovendole nell’ambito dei lavori in oggetto e di trasmettere un’apposita integrazione all’istanza;

- Il richiedente ha prodotto quanto richiesto con nota prot. n. 40609/A1816B del 28/08/2024 (files: *integrazione per materiale divolto.pdf*).

Verificato che non risultano in corso di validità Concessioni demaniali rilasciate dal Settore Tecnico regionale - Cuneo sulle aree di cui all’istanza oggetto del presente atto.

Visto il parere di compatibilità idraulica pervenuto dall’AIPo – Agenzia Interregionale del fiume Po, Autorità idraulica competente (pratica AIPo n. 640/2024A), ns. prot. 37577/A1816B del 01/08/2024, favorevole con prescrizioni, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

- il taglio sulle aree demaniali, poste al di fuori dell’alveo inciso ed oltre la fascia di 10 m dai cigli di sponda, si configurano come un intervento di utilizzazione di un bosco di proprietà pubblica che interessa una superficie superiore a 0,5 ettari, ai sensi dell’art. 6 del regolamento forestale, il Settore Tecnico Piemonte Sud ha rilasciato autorizzazione con prescrizioni con D.D. n. 670/A1618A del 30/08/2024 allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- limitatamente ai tagli che si configurano come manutenzione idraulica, definiti dall'art. 37bis del regolamento forestale e dall'Art. 14 del D.P.G.R. n. 10/R del 16 dicembre 2022 (fascia entro i 10 m dal ciglio di sponda e fascia A del PAI), ai sensi dell'art. 26 del regolamento e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non deve essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti;

- come previsto dall'art. 15 comma 2 del D.P.G.R. n. 10/R, e secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015, è stato definito dal richiedente il valore delle piante oggetto di taglio che non si configurano come manutenzione idraulica per un importo di Euro 4.380,00 (Euro quattromilatrecentottanta/00), corrispondente ad un quantitativo di piante pari a 1.752,00 q stimati;

Dato atto che la Società Bogetti Sergio & C. S.N.C. - Cherasco (CN) ha espresso la volontà di utilizzare la modalità di costituzione polizza assicurativa a copertura dell'importo del deposito cauzionale per un importo pari ad € 8.760,00.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i.;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- gli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- la L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i.;
- la D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015;
- il decreto legislativo n.118/2011;
- il D. Lgs. 33/2013;
- il regolamento regionale n.11 del 21/12/2023 di modifica al R.R. di contabilità n. 9/2021;
- la L.R. 8 del 26/03/2024 "Legge di stabilità regionale 2024";
- la L.R. 01/08/2024, n. 20 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- la DGR n.46-117 del 02/08/2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n.20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024 -2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

DETERMINA

1 - di concedere al Sig. Sergio Bogetti, legale rappresentante della Società Bogetti Sergio & C. S.N.C. con sede in Cherasco (CN) l'occupazione delle pertinenze demaniali di seguito elencate per una superficie demaniale totale di 6,22 Ha:

- area 1 localizzata sulla sponda destra del Fiume Stura di Demonte con una superficie complessiva di 3,45 Ha in corrispondenza del Foglio 91 del C.T. del Comune di Cherasco;
- area 2 localizzata sulla sponda sinistra del Fiume Stura di Demonte con una superficie complessiva di 1,63 Ha in corrispondenza dei Fogli 91 e 92 del C.T. del Comune di Cherasco;
- area 3 localizzata sulla sponda sinistra del Fiume Tanaro con una superficie complessiva di 1,14 Ha in corrispondenza dei Fogli 90 e 87 del C.T. del Comune di Cherasco.

come descritti negli elaborati progettuali allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPo (pratica AIPo n. 640/2024A, ns. prot. 37577/A1816B del 01/08/2024) allegato alla presente per farne parte integrante di cui si richiamano le principali prescrizioni e condizioni:

Area 1:

- a. all'interno dell'alveo inciso (art.37 bis - interventi di manutenzione idraulica), il taglio della vegetazione potrà essere effettuato conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- b. fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda (art.37 bis - interventi di manutenzione idraulica), il taglio della vegetazione potrà essere effettuato con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
- c. fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda (zone rimanenti in fascia A e B del PAI) il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo e comunque sempre secondo le disposizioni indicate dal Settore Tecnico regionale - Cuneo;

Area 2-limitatamente al tratto di competenza di questa Agenzia a partire dal ponte FFSS in comune di Cherasco e Area 3:

- a. all'interno dell'alveo inciso (art.37 bis-interventi di manutenzione idraulica), il taglio della vegetazione potrà essere effettuato conservando le associazioni vegetali allo stadio giovanile, massimizzando la loro flessibilità e resistenza alle sollecitazioni della corrente ed eliminando i soggetti di effettivo pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica o esposti alla fluitazione in caso di piena;
- b. fuori dall'alveo inciso, ma entro 10 metri dal ciglio di sponda (art.37 bis-interventi di manutenzione idraulica), il taglio della vegetazione potrà essere effettuato con il rilascio di almeno il 20 per cento di copertura residua, conservando i soggetti più stabili, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo;
- c. fuori dell'alveo inciso, oltre i 10 metri dal ciglio di sponda (zone rimanenti in fascia A del PAI) il taglio dovrà essere effettuato in maniera selettiva nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art.37 del succitato Regolamento Forestale, dando preferenza al taglio di quelle piante inclinate o instabili che possono cadere nell'alveo, e comunque sempre secondo le disposizioni indicate dal Settore Tecnico regionale - Cuneo;

1. non si potranno in alcun modo alterare, con sradicamenti delle ceppaie e/o movimento di terreno, le sponde del corso d'acqua, né alterare in alcun modo le pertinenze concesse;

2. in generale è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, asportare e trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta dal taglio di vegetazione, modificando l'altimetria dei luoghi, con obbligo di ripristinare le pertinenze demaniali

eventualmente interessate, salvo diversamente autorizzato con il presente atto;

3. tutte le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde del corso d'acqua e non dovranno essere abbandonati sulle sponde e/o in alveo i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.), che dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;

4. in generale dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art.96 del sopra citato T.U. n. 523/1904;

5. le attività autorizzate non dovranno arrecare danno ad eventuali opere di difesa idraulica presenti lungo le aree oggetto di intervento;

6. è obbligo della Ditta esecutrice dell'intervento procedere alla raccolta ed allontanamento immediato del materiale legnoso dalle aree interessate dal taglio di cui alla presente autorizzazione, avendo cura di porlo in zona sicura e non raggiungibile dalle acque di piena, cioè all'esterno dell'intera fascia B del corso d'acqua;

7. la Ditta richiedente dovrà comunicare all'Ufficio Operativo AIPO di Alba per iscritto, anche a mezzo posta elettronica certificata, ed agli Enti in indirizzo, le date di inizio e fine lavori. A tale comunicazione dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica, rappresentante lo stato dei luoghi nelle condizioni ante intervento (da allegare alla comunicazione di inizio intervento) e post-intervento (da allegare alla comunicazione di fine intervento), con scatto negli stessi punti, riportando i relativi punti di scatto su stralcio satellitare, in modo che possano essere fatti idonei raffronti. Alla comunicazione di fine intervento, dovrà essere allegata idonea dichiarazione della Ditta richiedente, da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n.445/2000, nella quale si attesti che l'intervento è stato realizzato conformemente agli elaborati progettuali presentati ed in ottemperanza alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'AIPO;

8. il nulla osta si intende accordato, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono alla succitata Agenzia. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi compresi quelli dei proprietari frontisti, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale dello stesso richiedente. Per gli interventi su aree private, pertanto, il richiedente dovrà possedere la piena titolarità per l'effettuazione degli stessi;

9. ad ultimazione interventi dovranno essere ripristinate tutte le pertinenze demaniali interessate salvo diversamente indicato nel provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO;

10. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPO, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;

11. la Ditta richiedente dovrà adottare tutte le necessarie misure per la sicurezza dei lavoratori operanti nel cantiere, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo, provvedendo al relativo monitoraggio dei livelli del corso d'acqua, ed alle necessarie misure di protezione civile, che dovessero rendersi necessarie. Il cantiere dovrà essere sgomberato da personale e mezzi prima che i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza, e l'accesso al cantiere dovrà essere interdetto a chiunque, sotto la vigilanza e cura della Ditta richiedente. Si dovrà prestare la massima attenzione, in generale, ai relativi livelli di allerta riportati nei bollettini di allerta meteo-idrologica e a quelli di previsione delle piene emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link: <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" adottando all'occorrenza tutte le necessarie misure di sicurezza che dovessero rendersi necessarie. Non potranno essere localizzate in fascia A e B ed in aree allagabili perimetrate all'interno del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), aree baraccamenti (spogliatoi, bagni, ecc...), aree di deposito materiali. Le stesse dovranno essere tutte mantenute

all'esterno delle aree esondabili. Resta in ogni caso a carico del Richiedente ogni responsabilità del controllo del traffico veicolare e pedonale e delle operazioni lavorative nel cantiere, del relativo monitoraggio del corso d'acqua, per tutta la durata dei lavori, rimanendo in capo allo stesso ogni responsabilità in merito;

12. rimane direttamente in capo alla Ditta richiedente ogni responsabilità connessa alla relativa fase di cantierizzazione, manlevando l'AIPo dal qualsiasi eventuale richiesta risarcitoria. In capo alla stessa Ditta rimane l'onere per tutta la durata dei lavori di provvedere, in concomitanza dei possibili eventi di morbida e/o piena del corso d'acqua, a presidiare in sicurezza il cantiere adottando tutte le necessarie misure volte alla tutela della pubblica e privata incolumità, interfacciandosi direttamente con i referenti di protezione civile comunali e provinciali;

13. a lavori ultimati, la Ditta richiedente dovrà provvedere a sua cura e spese alla rimozione del cantiere ed al ripristino dello stato dei luoghi, salvo quanto diversamente autorizzato con il presente atto;

ed all'osservanza delle ulteriori seguenti condizioni:

14. resta comunque esclusa ogni responsabilità di AIPo, in ordine ad eventuali danni conseguenti agli interventi in oggetto, rimanendo tale responsabilità a totale carico dell'esecutore dei lavori. Il nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale con particolare riguardo alla normativa di salvaguardia ambientale ed antinquinamento;

15. il nulla osta si intende accordato per le aree demaniali, nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono all'AIPo, salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del Richiedente e con l'obbligo, da parte dello stesso, di tenere sollevata ed indenne l'AIPo ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

16. per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile;

17. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche;

18. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revoca, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi imposti nel presente nulla osta e/o non corretta esecuzione dei lavori autorizzati; in tale occasione, il Richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo; in caso di inadempienza, la scrivente Agenzia provvederà in danno del Richiedente;

19. l'AIPo si riserva inoltre di ordinare direttamente alla ditta richiedente qualsiasi successivo intervento si ritenga necessario per la corretta esecuzione dei lavori e/o ripristino dello stato dei luoghi, a giudizio insindacabile dell'AIPo stessa o della Regione Piemonte per quanto di propria competenza;

20. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, ai fini della realizzazione degli interventi di taglio vegetazione richiesti.

Ulteriori prescrizioni:

a. per il taglio sulle aree demaniali, poste al di fuori dell'alveo inciso ed oltre la fascia di 10 m dai cigli di sponda, si applicano le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 670/A1618A del 30/08/2024 del Settore Tecnico Piemonte Sud allegata alla presente determinazione per farne

parte integrante e sostanziale;

- b. l'intervento dovrà essere effettuato sulla superficie indicata nella planimetria allegata al progetto e dovrà essere conforme ai medesimi elaborati. Eventuali varianti dovranno essere preventivamente autorizzate;
- c. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La ditta concessionaria è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare a causa dei lavori effettuati, dagli operai impiegati e dei mezzi d'opera utilizzati, ed è tenuta ad eseguire a propria cura e spesa tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- d. le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza alla L.R. n. 4 del 10/02/2009 e s.m.i. ed al D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e per quanto non espresso, alle prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- e. il quantitativo della massa legnosa interessata dall'intervento di taglio non dovrà superare quello indicato negli elaborati progettuali;
- f. lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta e dei residui legnosi, dei rami, dei cimali dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da corsi d'acqua in genere, impluvi, opere di regimazione idraulica, alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia e al di fuori di aree di possibile esondazione così come prescritto dall'art. 33 (Scarti di lavorazione) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. e comunque ad una distanza maggiore di 4,00 m come ai sensi del R.D. 523/1904;
- g. i residui delle lavorazioni (ramaglie, scarti di lavorazione, ecc.) dovranno essere opportunamente smaltiti in base alla normativa vigente;
- h. le operazioni che saranno eseguite non dovranno arrecare danno o pregiudizio alle sponde e all'alveo del corso d'acqua;
- i. eventuali vie di esbosco, realizzazioni temporanee funzionali all'esecuzione degli interventi, dovranno avere le caratteristiche di cui all'art. 52 comma c) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- j. dovranno essere rispettate tutte le normative in materia di sicurezza;
- k. il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **anni 1 (uno)** dalla data del presente provvedimento;
- l. la ditta concessionaria dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo del Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- m. si dovrà rispettare quanto indicato all'art. 34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali) del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 s.m.i.;
- n. la presente concessione è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente;
- o. è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità;
- p. il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

2 - di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il Concessionario ad eseguire i lavori consistenti nel taglio della vegetazione arborea ed arbustiva con finalità di manutenzione idraulica ex art. 37bis del regolamento forestale sulla sponda sinistra del fiume Stura di Demonte e nella rimozione delle piante divelte nell'alveo del fiume Stura di Demonte in corrispondenza del

ponte ferroviario (per l'area di competenza del Settore Tecnico Regionale Cuneo - porzione a monte del ponte ferroviario dell'area 2), come individuati negli elaborati progettuali allegati all'istanza, depositati agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamati, subordinatamente alle seguenti prescrizioni e condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del succitato Settore;
- b. l'intervento di manutenzione con il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente ed esclusivamente nelle aree individuate nella documentazione progettuale;
- c. è esclusivamente consentito il taglio manutentivo della vegetazione nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 37, comma 2.b, del regolamento regionale n.8/R del 20/09/2011 e s.m.i.;
- d. si richiama il divieto di sradicamento o abbruciamento dei ceppi degli alberi di cui all'Art.96 lettera c) del R.D. 523/1904;
- e. durante l'esecuzione delle lavorazioni di taglio delle piante, l'eventuale accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso e dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- f. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- g. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- h. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico regionale - Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- i. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- j. i lavori di taglio della vegetazione in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di scadenza della concessione breve (1 anno)** a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal succitato Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore;
- k. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o similari, con congruo anticipo al Settore Tecnico regionale – Cuneo l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;
- l. il Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale

terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

3 - di stabilire:

- la decorrenza della concessione dalla data di efficacia del presente provvedimento;
- la durata della concessione in **anni 1 (uno)**, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel presente atto;

4 - di dare atto che l'importo versato in data 03/09/2024 dalla Società Bogetti Sergio & C. S.N.C. - Cherasco (CN), pari a € 4.380,00 a titolo di canone equivalente al valore delle piante tagliate, quantificato dal richiedente come previsto dall'art. 15 comma 2 del D.P.G.R. n. 10/R, e secondo i disposti di cui alla D.G.R. n. 18-2517 del 30/11/2015, è stato incassato sull'accertamento n. 363/2024 del capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2024- 2026, annualità 2024.

5 - di dare atto che il richiedente Bogetti Sergio & C. S.N.C. ha costituito la polizza fidejussoria n. 117118396 rilasciata dalla Allianz S.P.A. - Agenzia di Bra (CN) in data 16/09/2024, con importo garantito pari a € 8.760,00, a titolo di cauzione a garanzia dei lavori di taglio piante in oggetto;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori:

Davide Colmo

Maria Grazia Gallo

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)

Firmato digitalmente da Monica Amadori